



COMUNE DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E LA
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
TITOLARI D' INCARICHI POLITICI**

(Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e Legge 5 luglio 1982, n. 441)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75
in data 24 settembre 2013

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento norma gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nella Legge 5 luglio 1982, n. 441.
2. Rientrano a priori in tale ambito i Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori.

Articolo 2

Obblighi al momento dell'assunzione della carica

1. Entro tre mesi dalla data della deliberazione di convalida degli eletti o di surroga, per quanto riguarda i Consiglieri comunali, dalla data di proclamazione, per quanto riguarda il Sindaco, dalla data di accettazione della nomina, per quanto riguarda gli Assessori, o qualsiasi altra nomina di carattere politico, gli interessati devono depositare presso la Segreteria generale le seguenti dichiarazioni, sottoscritte e rese in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendosi le responsabilità penali previste dal successivo art. 76, per le dichiarazioni false o mendaci:
 - a) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - b) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - c) Titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - d) Possesso di azioni di società;
 - e) Possesso di quote di partecipazione a società;
 - f) Eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
 - g) Spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
 - h) Le dichiarazioni relative agli eventuali contributi elettorali ricevuti, con allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.*
2. Gli Assessori che non hanno partecipato alla competizione elettorale sono esonerati dal prestare le dichiarazioni di cui ai punti g), h) del precedente comma 1.
3. Alle dichiarazioni deve essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
4. Entro il medesimo termine deve essere presentato un curriculum personale riportante sinteticamente: generalità, percorso di studi, attività lavorativa, eventuali cariche o incarichi pubblici rivestiti nel tempo;
5. I competenti uffici del Comune di Cuneo provvedono direttamente, entro i termini stabiliti, a fornire per ognuno dei soggetti di cui al precedente art. 1 la seguente documentazione ed il suo gli periodico aggiornamento:
 - a) Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica comunale; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Articolo 3

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado

1. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente art. 1, contemporaneamente agli adempimenti previsti al precedente art. 2, deve presentare la dichiarazione concernente la situazione patrimoniale nei termini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f), e allegare l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, relativamente al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, cioè figli dei figli, fratelli, sorelle), qualora vi acconsentano.
2. L'onere della resa delle dichiarazioni relative al coniuge ed ai singoli parenti e delle allegate dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, sono a carico dei soggetti di cui al precedente art.1, i quali sottoscrivono in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. Qualora alcuni parenti non acconsentano a fornire i dati e la documentazione richiesta, i soggetti di cui al precedente art. 1 dichiarano espressamente tale diniego, indicando le generalità ed il grado di parentela dei non consenzienti.
4. Si ha titolo a dichiarare la mancanza di consenso nei riguardi di parenti che non abbiano fornito riscontri entro un ragionevole lasso di tempo.

Articolo 4

Obblighi annuali nel corso dell'incarico politico

1. Nel corso di ogni anno di espletamento dell'incarico politico, successivo a quello dell'assunzione della carica, entro la data del 30 novembre, i soggetti di cui al precedente articolo 1 rendono dichiarazione di aggiornamento o di conferma dei dati forniti ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 ed allegano la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al precedente anno fiscale.

Articolo 5

Obblighi conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro tre mesi dalla cessazione della carica politica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altra causa anticipatoria, i soggetti di cui al precedente articolo 1, adempiono agli obblighi di cui al precedente art. 4.
2. Qualora non fosse ancora in possesso del soggetto obbligato la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno precedente, questa deve essere depositata entro un mese dalla scadenza per la sua presentazione all'Agenzia delle entrate.
3. Tale obbligo non compete ai soggetti che siano stati riconfermati nella carica.

Articolo 6

Modalità di trasmissione della documentazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco, rispettivamente per i Consiglieri comunali e gli Assessori trasmettono una comunicazione che rammenti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.
2. Agli interessati sono forniti i modelli di dichiarazione ricavabili dal sito istituzionale del Comune.
3. Le dichiarazioni sottoscritte devono essere trasmesse in originale alla Segreteria generale, non assumendo valore il materiale inviato via fax o i testi informatici inviati per posta elettronica; alternativamente, possono essere trasmesse per posta elettronica certificata, purché sottoscritte con firma digitale.
4. La dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche può essere fornita in semplice fotocopia.
5. I soggetti obbligati, al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento, devono essere in possesso di ricevuta di invio o di consegna, a seconda che si utilizzi il servizio postale, la posta elettronica certificata o il recapito a mano presso l'Ufficio protocollo o la Segreteria generale del Comune di Cuneo.

Articolo 7

Procedimento sanzionatorio

1. Trascorso il termine fissato per la trasmissione delle dichiarazioni e relativi allegati, il Dirigente "responsabile della trasparenza", sollecita quanti non vi abbiano adempiuto, in tutto o in parte, assegnando un termine ulteriore di quindici giorni.
2. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, qualora gli elementi mancanti o incompleti riguardino la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché per tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, il medesimo Dirigente diffida l'inadempiente a provvedere entro quindici giorni o a fornire giustificazione, a pena di applicazione delle sanzioni.
3. Riconstrandosi il persistere dell'inadempimento, il Dirigente "responsabile della trasparenza" trasmette l'intera documentazione al Segretario generale, che provvede alla valutazione ed all'applicazione della sanzione, se dovuta.
4. Il procedimento sanzionatorio, per quanto non previsto dal presente regolamento, si attiene alle disposizioni del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali" e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 8 Sanzioni

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati indicati nell'art. 47, comma primo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria contenuta, nel successivo secondo comma, nell'importo minimo di euro 500 e massimo di euro 10.000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si determinano le seguenti sanzioni in misura ridotta per ciascuna delle sotto riportate violazioni:
 - a) La mancata presentazione di una o più delle dichiarazioni o allegati la cui omissione è passibile di sanzione: euro 500 (cinquecento);
 - b) La totale omissione della presentazione delle dichiarazioni e allegati o degli aggiornamenti: euro 1000 (mille).
3. Il provvedimento sanzionatorio viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9 Pubblicazione

1. Tutte le dichiarazioni, i dati e le informazioni rese ai sensi del presente regolamento sono pubblicate a cura del Dirigente "responsabile della trasparenza" in apposita sezione del sito istituzionale del Comune, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Dei dati ricavabili dall'allegata dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche viene pubblicato l'importo del reddito complessivo ed imponibile.
3. La documentazione acquisita rimane agli atti della Segreteria generale ed è accedibile da parte di qualsiasi cittadino che vi abbia titolo a norma di legge.
4. La violazione degli obblighi di pubblicazione del materiale acquisito, viene sanzionata ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento costituisce puntuale ed integrale adempimento di tutte disposizioni contenute nell'art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e nella Legge 5 luglio 1982, n. 441 ed abroga e sostituisce il "Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali", approvato con deliberazione consiliare n. 421 del 10 novembre 1982.